

COMUNE DI BISSONE
PIANO REGOLATORE

VARIANTI DI PR

a seguito dell'approvazione del CdS ris. N. 5383 del 21.10.2008

NORME DI ATTUAZIONE

(...)

Art. 27 Parchi privati

1. I parchi privati indicati sul piano sono tutelati integralmente nella loro estensione e composizione per i loro valori paesaggistici e naturalistici.
2. Nel caso di ~~edificazione in settori appositamente designati~~ **interventi di sistemazione ed edilizi ammessi dalle norme di zona** all'interno dell'area a parco il Municipio, d'accordo con l' ~~Ufficio cantonale di protezione della natura~~ **Ufficio natura e paesaggio**, stabilirà nella licenza edilizia le condizioni di tutela delle alberature di pregio. L'ubicazione della darsena e del pontile indicati nel piano del paesaggio ha carattere indicativo.

(...)

Art. 39 Zona Parco (PC)

1. Comprende la zona indicata sul piano con il colore verde.
2. Le costruzioni devono essere, di regola, destinate alla residenza.
Sono ammesse eccezioni per attività lavorative compatibili con la residenza.
3. Gli edifici esistenti (ville ottocentesche) sono protetti come beni culturali di importanza locale.
4. Sono ammessi interventi di riattamento che non compromettono le caratteristiche storico-architettoniche delle ville.
5. I giardini di pertinenza degli edifici sono protetti.
- ~~6. L'edificazione è ammessa solo nelle aree segnalate sul piano con i seguenti parametri edificatori:~~
 - ~~a) indice di sfruttamento 0.4~~
 - ~~b) altezza massima dei fabbricati (colmo): pari alla quota della cantonale in corrispondenza dell'edificazione~~
 - ~~c) distanza minima da confine 5.0 m~~
 - ~~d) distanza minima tra fabbricati 10.0 m~~
 - ~~e) area verde minima: secondo il disegno degli spazi liberi~~
- ~~7~~ **6.** Restano riservati i disposti della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali.
- ~~8~~ **7.** Non è ammessa la contiguità.
- ~~9~~ **8.** Alla Zona PC è attribuito il grado di sensibilità II al rumore.
- ~~10~~ **9.** Si richiamano le disposizioni dell'art. 6 "Inserimento nel paesaggio".

(...)

(...)

Art. 41 Gradi di sensibilità al rumore

1. I gradi di sensibilità al rumore attribuiti al territorio comunale sono indicati nelle specifiche disposizioni di zona.
2. Valgono le disposizioni dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF), ed in particolare:
 - nuove costruzioni sono ammesse se in corrispondenza delle aperture delle medesime sono rispettati i valori limite di immissione
 - sono ammesse nuove attività se il rumore prodotto o indotto dalle stesse non supera i valori di pianificazione
3. Si richiama la Direttiva cantonale sull'OIF relativa all'attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore ed alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni a costruire nelle zone esposte ai rumori stradali e ferroviari.
4. **All'interno dei comparti sottoposti ad immissioni foniche superiori ai valori limite indicati nel piano delle zone dovranno essere presi in considerazione gli accorgimenti necessari al rispetto dei valori limite d'immissione al rumore.**

La domanda di costruzione relativa a nuove costruzioni o trasformazioni di edifici esistenti all'interno di questi comparti dovrà essere accompagnata da una perizia fonica comprovante l'efficacia degli interventi.

Grassetto rosso → nuovo testo
~~Barrato doppi rosso~~ → testo eliminato

MAURO GALFETTI

arch. dipl. ETH/SIA/OTIA/REG (A)
e pianificatore FSU

Via alla Chiesa 3
6962 Viganello

tel. 091 971 97 28 cell. 079 207 11 73
e-mail: mauro_galfetti@ticino.com

Viganello, 10.11.2015